

# Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

## **Override del gestore per la clientela del segmento "corporate"**

(Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, par. 3.5)

In base alla norma richiamata, qualora il sistema IRB prescelto dia rilevanza alle valutazioni discrezionali degli esperti di settore nell'attribuzione definitiva del rating, devono essere adottate cautele sul piano organizzativo e procedurale per assicurare l'integrità del processo, evitando che l'attribuzione definitiva del rating possa essere condizionata dall'intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con l'obiettivo di una corretta valutazione del merito creditizio della controparte. Tale conflitto si può configurare, tra l'altro, nelle ipotesi in cui chi attribuisce il rating in via definitiva svolga un'attività valutata in connessione con obiettivi espressi in termini di volumi o di ricavi sugli impieghi (tipicamente i gestori commerciali).

In materia, è stato chiesto di conoscere se sia in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza una soluzione che preveda, per le posizioni del segmento regolamentare corporate di più contenuto ammontare, l'attribuzione al gestore commerciale della facoltà di effettuare un "override" di ampiezza limitata. Tutti gli override verrebbero motivati dal gestore secondo una casistica di causali predeterminate. Per le sole posizioni oggetto di "upgrading" sarebbe previsto un obbligatorio intervento di revisione e convalida delle scelte effettuate dal gestore da parte di un soggetto o organo con una collocazione organizzativa di terzietà rispetto sia al gestore commerciale sia al soggetto/organo incaricato della delibera dell'affidamento.

Al riguardo, si osserva che, in linea di principio, le soluzioni organizzative incentrate sull'attribuzione al gestore della relazione di un potere di proposta del rating sono percorribili laddove sia prevista una successiva revisione/convalida delle scelte effettuate dal medesimo gestore da parte di un soggetto/organo terzo che non consegue benefici dalla decisione assunta. Va da sé che, al fine di garantire l'effettività dell'intervento di quest'ultimo, tale impostazione, implica il potere/dovere da parte del soggetto che effettua la "convalida/revisione" del rating proposto - che ha cioè la responsabilità dell'attribuzione in via definitiva del rating al cliente - di valutare in piena autonomia la proposta del gestore e di apportare le eventuali modifiche che dovesse ritenere necessarie.

Per quanto concerne la possibilità che il gestore effettui in autonomia un override peggiorativo, la mancanza di un soggetto incaricato della "convalida/revisione" potrebbe - sempre in linea di principio - essere bilanciata dalla predisposizione di altre contromisure di natura organizzativa e procedurale (che incidano, ad esempio, sull'ampiezza degli "override" consentiti in rapporto alla scala di rating prescelta ovvero sulla tipologia e sull'affidabilità dei controlli di secondo e terzo livello effettuati ex post sull'operato dei gestori). Peraltro, l'adeguatezza di tali contromisure non potrà che essere valutata in concreto dalla Vigilanza caso per caso in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche del portafoglio crediti e del sistema di rating interni.